

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E ASSICURAZIONE
RISCHI DIVERSI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
LA SPEZIA**

La presente polizza è stipulata tra

Amministrazione Provinciale di La Spezia
Via Vittorio Veneto, 2
19124 La Spezia
CF/PI. 00213930113

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2011
Alle ore 24.00 del :	31.12.2014

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni:	31.12
--------------------------------	--------------

La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
per Coassicurazione:	il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori;
per Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
per Legge:	la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
per Regolamento:	il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
per Impresa o Società o Compagnia:	l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici;
per Delegataria:	l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti ai rischi;
per Coassicuratrice:	la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo;
per Contraente:	Amministrazione Provinciale di La Spezia
per Assicurato:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione;
per Broker:	la AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
per Proprietario:	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
per Conducente:	la persona fisica alla guida del veicolo;
per Tariffa:	la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto;

per Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
per Scoperto:	l'importo percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
per Franchigia:	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
per Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
per Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
per Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o beneficiario in caso di sinistro;
per Ebbrezza:	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
per Attestazione sullo stato del rischio:	il documento che viene rilasciato dalla Società, entro i termini e nei modi di Legge, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
per Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE (valide per tutte le sezioni)

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DI RISCHIO – BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stessa che comporta aggravamento di rischio, così come le dichiarazioni inesatte o reticenze rese al momento della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni, reticenze o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto entro il 10 del mese successivo all'incasso medesimo, previa trattenuta del compenso provvigionale previsto in sede di gara.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 4 – DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO; RECESSO ANNUALE

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Alla scadenza di tale periodo il contratto cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta, essendo esclusa la clausola di tacito rinnovo.

Avendo la presente polizza una durata poliennale, sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Art. 5 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Relativamente alla Sezione 1e 3): i sinistri debbono essere denunciati alla Società, anche per il tramite del Broker, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

Relativamente alla Sezione 2): i sinistri debbono essere denunciati alla Società, anche per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze.

Limitatamente alle garanzie furto, atti vandalici ed eventi socio-politici, ove operanti, il Contraente deve inoltre presentare denuncia alle Autorità competenti, trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile.

Limitatamente alla sola Sezione 2), a seguito di sinistro il Contraente dovrà fornire la documentazione

prevista delle vigenti leggi e o disposizioni.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, il Contraente, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Art. 6 - GESTIONE DELLE VERTENZE

L'assicurato deve informare la società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione con riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio l'Ente Contraente o l'Assicurato.

Art. 8 – LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia e della Svizzera, della Croazia e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano state barrate.

Relativamente alle condizioni di cui alla Sezione R.C. Auto la Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, telex, e-mail e simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale l'Assicurato, o l'Ente Contraente, hanno conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 10 - IMPOSTE

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico dell'Ente Contraente o dell'Assicurato.

Art. 11 - STATISTICHE SINISTRI

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indica

Art. 12 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

Relativamente alla Sezione 1) come da lettera E delle "Condizioni Aggiuntive".

Relativamente alla Sezione 2) come da Lettera E delle "Condizioni Generali di Assicurazione".

Art. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 14 - CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Si provvederà alla revisione periodica del prezzo ai sensi della Legge 23/12/1994 n. 724 laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una riduzione.

Art. 15 - CLAUSOLA BROKER

Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà **anche** per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura **del 4%** sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che:

Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori;

Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente ... s'intenderà come fatta all'assicurato;

Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

ART. 16 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o dallo stesso detenuti od utilizzati a qualsiasi titolo.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli. In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dalla Società Aggiudicataria, secondo la normativa di Legge in vigore a quel momento.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax o per via telematica con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia, o comunque in base ad ogni giornata di garanzia relativa al periodo di suddivisione dell'annualità assicurativa adottato dalla Società aggiudicataria.

Art. 17 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 90 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettuerà il pagamento delle differenze attive dovute, la Società potrà agire giudizialmente nei suoi confronti e addebiterà anche le eventuali maggiori spese sostenute.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Art. 18 – VALIDITÀ DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 19 – COASSICURAZIONE E DELEGA - A.T.I. (ove applicabile)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 6 alla presente Polizza.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. 3315410ADF.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

SEZIONE 1 assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre altresì:

- La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- La responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- La responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
- anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
- relativamente alle macchine agricole, la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;
- l'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato;

ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.
- per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 3 - CESSAZIONE DI RISCHIO

Nel caso di cessazione di rischio da qualsiasi causa determinata: (a titolo esemplificativo e non esaustivo per distruzione, demolizione, esportazione, furto, perdita dell'interesse dell'assicurazione e/o comunque perdita definitiva del veicolo) il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato di assicurazione ed il contrassegno; il Contraente sarà successivamente tenuto a fornire alla Società, caso per caso, la specifica documentazione richiesta.

Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.

ART. 4 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome
- denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo contrattuale e comunque, a richiesta del Contraente, anche alla scadenza delle annualità intermedie secondo le disposizioni di Legge.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

ART. 5 - MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con massimale unico per ciascun veicolo pari a:

- Euro 10.000.000,00= per l'intero parco veicoli costituito a titolo esemplificativo e non limitativo da, autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo e speciale, ciclomotori, motocicli, autobus, veicoli trasporto cose, motocarri ed autocarri trasporto cose, autocarri conto proprio, rimorchi e rimorchi porta attrezzi, macchine operatrici, rulli compressore e varie, macchine agricole, autocarri uso diversi, ecc.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la Tariffa di cui al seguente art. 9/bis.

Il premio si intende comprensivo della quota per l'estensione della garanzia relativa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo su autocarri.

Il premio annuo lordo offerto e' determinato in base all'elenco provvisorio dei mezzi da assicurare, di cui al seguente art 7), elenco aggiornato al 31/03/2011.

Successivamente alla avvenuta aggiudicazione la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli dismessi o acquisiti successivamente al 31/03/2011 e indicherà, in relazione a ciascun mezzo, l'esatta situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, se necessarie.

ART. 7 - MEZZI DA ASSICURARE

Come da elenco veicoli .

Si precisa che per tutti i veicoli da assicurare si intende operante la garanzia RCA nonché tutte le garanzie accessorie / aggiuntive, di seguito riportate e sempre operanti.

Riferito al predetto elenco, qualora nelle colonne "Valore incendio e furto" o kasko sia segnalato il valore del veicolo, le specifiche garanzie contrassegnate devono intendersi richieste ed attivate; pertanto la Società dovrà prevederne il relativo costo in sede di offerta.

ART. 8 - TARIFFA APPLICATA NEL CORSO DI DURATA DEL CONTRATTO

La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 9 – TARIFFE APPLICABILI

Applicazione di tariffa:

- Bonus/Malus per tutte le autovetture;
- Bonus/Malus o forma equivalente per ciclomotori e motocicli e motocarri
- tariffa fissa con maggiorazione di "Pejus" in caso di sinistrosità per tutti autocarri
- Tariffa fissa per tutti gli altri veicoli

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
sempre operanti
(sottolimiti e scoperti come indicato alla Sez. Scoperti e Franchigie)

A) CARICO E SCARICO

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B) RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali).

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

C) RC DEI TRASPORTATI

L'impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo assicurato, compresa la sosta, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, fermi i limiti e le condizioni previste con la presente polizza.

D) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'impresa rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità e/o dall'Amministrazione Ospedaliera nel caso di trasporto della vittima presso la predetta struttura.

E) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

L'impresa rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti:

- 1. dell'ente o società proprietari e/o locatari e/o conducente del veicolo assicurato;
 - a) nel caso di danni alla persona causati a terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;

- d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta del rinnovo, nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
2. del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:
- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'ente o la società proprietari o Locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

F) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

La Società assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

G) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

Relativamente agli automezzi adibiti al trasporto di materiale radioattivo, la garanzia deve essere estesa anche agli eventuali danni conseguenti a possibili contaminazioni per fuoriuscita del materiale trasportato a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta e la fermata.

H) RIPRISTINO AIRBAG (Limitatamente alle autovetture)

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione.

I) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si impegna ad assistere a proprie spese l'Ente, anche in tutte le pratiche necessarie al dissequestro del veicolo designato in polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione, ivi comprese le spese di custodia.

L) RISCHIO STATICO PER RIMORCHI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia stipulata per il veicolo trainante.

Relativamente ai rimorchi di autovetture, sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

M) VEICOLI PER TRASPORTO HANDICAPPATI

La garanzia copre la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;

N) GARANZIA TRAINO

Tale garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

SEZIONE 2
CONDIZIONI SPECIALI
(operanti su tutti i mezzi per i quali è prevista l'assicurazione di cui all'Elenco Veicoli)
(sottolimiti e scoperti come indicato alla Sez. Scoperti e Franchigie)

A) GARANZIE INCENDIO

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- incendio
- incendio doloso
- fulmine
- scoppio od esplosione
- caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.

B) GARANZIA FURTO

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- furto tentato o consumato;
- rapina tentata o consumata.

E' previsto l'indennizzo sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre l'indennizzo dei danni prodotti al mezzo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina e l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto di circolazione o navigazione successiva al furto od alla rapina stessi. Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

C) DANNI DA SCASSO

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti da effrazione o scasso subiti dal mezzo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina, compresi quelli di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto. La garanzia è estesa ai danni riportati alle parti interne del mezzo veicolo. Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

Si precisa che unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Compagnia copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

D) DANNI DA ATTI SOCIO – POLITICI (EVENTI SOCIO-POLITICI)

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- tumulti popolari;
- scioperi, sommosse,;
- atti di terrorismo e sabotaggio;
- vandalismo.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia vistata dall'Autorità stessa.

E) EVENTI NATURALI (EVENTI ATMOSFERICI)

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini, sia artificiali che naturali (sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso i finestrini rimasti aperti);
- tempeste e turbine di vento, cicloni, tifoni;
- inondazioni, allagamento, alluvioni e mareggiate;
- grandine;
- frane, cedimento e smottamenti del terreno, caduta di neve;
- esplosioni naturali,
- caduta di sassi o alberi, caduta di aerei o missili o parti di essi, collisione con animali selvatici.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

F) KASKO

L'impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.

Sono compresi gli accessori di serie, i fonosistemi, quali apparecchi radio, radiotelefoni e simili, ivi compresi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché stabilmente installati sul veicolo assicurato e a condizione che il corrispondente valore sia compreso nella somma indicata in polizza per veicolo ed accessori.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(sempre operanti)
(sottolimiti e scoperti come indicato alla Sez. Scoperti e franchigie)

1. ROTTURA CRISTALLI (escluse macchine operatrici, rullo compressore e macchine agricole)

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia è prestata indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature, le segnature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e della fanaleria in genere.

2. Spese di immatricolazione – Tassa Automobilistica

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale o per distruzione.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 1.000,00= delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile;
- b) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

3. Soccorso stradale - traino e recupero del mezzo - (escluse macchine operatrici, rullo compressore e macchine agricole)

Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio e furto il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa le spese di recupero e traino, purché documentate.

La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

4. Rientro dei passeggeri

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale.

La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

5. Trasporto in ambulanza

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovatisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura.

6. Perdita delle chiavi (ove applicabile)

L'impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con

altre dello stesso tipo, nonchè le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.

7- Onorari dei periti

La società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonchè la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

8. Imbrattamento tappezzeria (ove applicabile)

Sono compresi i danni cagionati al veicolo da imbrattamento della tappezzeria.

9. Parcheggio e custodia

L'impresa assume a proprio carico, l'onere delle spese sostenute dal proprietario e/o dal conducente (se autorizzato) per parcheggio e custodia a seguito di sequestro.

10. Impianti installati ed accessori Fono-Audio-Visivi

Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo ed impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'

NORME APPLICATE ALLE GARANZIE TUTTE DELLA PRESENTE SEZIONE 2

A) ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza - escluso l'eventuale rateo iniziale - la Impresa adeguerà le somme assicurate:

- per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento; nel caso nella pubblicazione di riferimento non sia più disponibile il valore del mezzo, il valore stesso verrà adeguato diminuendo l'importo precedentemente assicurato del 10% e così per tutti gli anni di durata del contratto.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

B) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione, quotazione non disponibile o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione determinata con le modalità di cui al precedente punto A) –“Adeguamento delle somme assicurate”.

Agli apparecchi ed agli accessori è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo e/o mezzo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In caso di danno parziale che colpisca il mezzo assicurato non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate se il sinistro si verifica entro un anno dalla prima immatricolazione del mezzo.

In caso di danno totale l'Impresa indennizza il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;

- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, fatto salvo quanto previsto alla lettera G) – Danni da Inquinamento – afferenti le Condizioni Aggiuntive di cui alle C.G.A. della Sezione 1).

C - Nomina dei periti - Pagamento dell'indennizzo – Recupero delle cose rubate

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce all'Impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o del natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

D - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

E - Rinuncia al diritto di rivalsa

La società assicuratrice in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi rinuncia al diritto di surrogazione (art. 1916 CC) nei confronti delle persone della cui opera il contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

SPECIFICHE RELATIVE ALLE SEZIONI 1), 2), 3)
(con riferimento all'elenco veicoli" di cui all'art. 7 – Mezzi da Assicurare – delle C.G.A, Sez. 1)

NOTA BENE

Il parco automezzi dell' Ente così come descritto nell'allegato di cui sopra, è aggiornato al 31/03/2011.

Il suddetto parco automezzi potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto.

Pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzatasi al 31/03/2011.

Nel caso in cui alla data di effetto risultino delle sostituzioni e/o delle inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.

Pertanto l'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, già a partire dal 31 dicembre 2011, delle predette eventuali variazioni.

Indicare separatamente i tassi lordi applicati per le garanzie Incendio – Furto – Kasko – Eventi sociopolitici ed Eventi naturali - per ogni categoria di veicolo

Tipo veicolo	Incendio	Furto	Eventi Soc. & Naturali	Kasko
Autovetture				
Autocarri ed Autov. Speciali				
Ciclomotori				
Motocicli				
Macc. operatrici				
Rimorchi				

ATTENZIONE – COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA SOLO IN FASE DI EMISSIONE DI CONTRATTO

SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE

Art. 1 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Carico e scarico (Lettera A Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000.000,00 per sinistro	Nessuno
Ricorso terzi da incendio (Lettera B Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 300.000,00 per sinistro	Nessuno
Soccorso Vittime della strada (Lettera D Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00= per sinistro	Nessuno
Danni a cose di terzi trasportati (Lettera F Sez. 1 Cond. Agg.)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Danni da inquinamento (Lettera G Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500.000,00 per sinistro	Nessuno
Ripristino Airbaig (Lettera H Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000,00 per sinistro	Nessuno
Dissequestro del veicolo (Lettera I Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Incendio (Lettera A Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Nessuno
Furto totale e parziale (Lettera B Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Scoperto 5% del danno
Danni da scasso (Lettera C Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata per la garanzia furto	Scoperto 5% del danno
Eventi Sociopolitici (Lettera E Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Eventi atmosferici (Lettera F Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Kasko (Lettera G Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 3.000,00
Rottura cristalli (Art. 1 delle Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Soccorso stradale (Art. 3 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00 per sinistro	Nessuno
Rientro passeggeri (Art. 4 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00 per sinistro	Nessuno
Trasporto in ambulanza (Art. 5 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00 per sinistro	Nessuno
Perdita delle chiavi (Art. 6 Cond. Aggiuntive)	€ 300,00 per sinistro	Nessuno
Onorari dei periti (Art. 7 Cond. Aggiuntive)	€ 5.000,00 per sinistro	Nessuno
Imbrattamento della tappezzeria (Art.	€ 300,00 per sinistri	Nessuno

8 Cond. Aggiuntive)		
Parcheggio e custodia (Art. 9 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00 per sinistro	Nessuna

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 2 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Sezione 3 R.C. Natanti

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura, in conformità delle norme di Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i massimali indicati in polizza, le somme che, per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, dei natati riportati nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

E' inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della navigazione o della giacenza, nonché determinati da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Art. 2 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbiamo dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni come previsto dalla citata norma.

Art. 3 - Massimali Di Garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con massimale unico pari a € 5.500.000,00.

Art. 4 – Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE **(Sempre operanti)**

Art. 1 – Danni a cose e/o animali di terzi

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'impresa conserva il diritto di gestire le vertenze nei confronti del danneggiato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo quanto disposto all'art. 2 delle condizioni aggiuntive.

Art. 2 – Danni a cose di terzi trasportati su natanti

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro preziosi, titoli; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto e smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 2.500,00 per ogni sinistro.

Art. 3 – Rinuncia alla rivalsa

L'impresa rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti dell'ente o società proprietari e/o locatari e/o conducente del natante assicurato:

- se guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;
- se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
- se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta del rinnovo, nel caso previsto al punto la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente. del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'ente o la società proprietari o Locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Art. 4 - RC dei Trasportati

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la navigazione o giacenza del natante assicurato, esclusi i danni al natante stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, fermi i limiti e le condizioni previste con la presente polizza.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di avere letto e approvato le condizioni di Assicurazione ed in particolare di avere soffermato la sua attenzione sul disposto degli articoli:

Art. 4 (Norme che regolano l'Assicurazione)	Durata del contratto – recesso annuale
Art. 7 (Norme che regolano l'Assicurazione)	Foro competente
Art. 9 (Norme che regolano l'Assicurazione)	Forma delle comunicazioni
Art. 11 (Norme che regolano l'Assicurazione)	Statistiche sinistri

CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETÀ
